

- 3) In una situazione come quella di cui al procedimento principale, il giudice nazionale deve disapplicare qualsiasi disposizione della legge nazionale contraria all'articolo 43 CE.

(¹) GU C 89 del 19.3.2011.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel d'Amiens — Francia) — mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge

(Causa C-42/11) (¹)

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Articolo 4, punto 6 — Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo — Attuazione nel diritto nazionale — Persona arrestata cittadina dello Stato membro di emissione — Mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà — Normativa di uno Stato membro che riserva la facoltà di non esecuzione del mandato d'arresto europeo al caso delle persone ricercate aventi la cittadinanza di tale Stato)

(2012/C 331/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel d'Amiens

Parti nel procedimento principale

Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d'appel d'Amiens — Interpretazione dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1) nonché dell'articolo 18 TFUE — Mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà — Normativa di uno Stato membro che riserva la facoltà di non esecuzione del mandato d'arresto europeo al caso delle persone ricercate aventi la cittadinanza di tale Stato — Discriminazione fondata sulla nazionalità

Dispositivo

L'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e l'articolo 18 TFUE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro, pur po-

tendo, in sede di trasposizione di tale articolo 4, punto 6, decidere di limitare le situazioni in cui l'autorità giudiziaria nazionale dell'esecuzione può rifiutare la consegna di una persona rientrando nell'ambito di applicazione di tale disposizione, non è legittimato ad escludere in maniera assoluta e automatica da tale ambito di applicazione i cittadini di altri Stati membri che dimorano o risiedono nel suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo.

Il giudice del rinvio è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, ad interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro 2002/584, al fine di garantire la piena efficacia di tale decisione quadro e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo da essa perseguito.

(¹) GU C 103 del 2.4.2011.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland/Y (C-71/11), Z (C-99/11)

(Cause riunite C-71/11 e C-99/11) (¹)

(Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sull'attribuzione dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria — Articolo 2, lettera c) — Riconoscimento quale «rifugiato» — Articolo 9, paragrafo 1 — Nozione di «atti di persecuzione» — Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) — Religione come motivo della persecuzione — Collegamento fra tale motivo di persecuzione e gli atti di persecuzione — Cittadini pachistani membri della comunità religiosa Ahmadiyya — Atti delle autorità pachistane diretti a vietare il diritto di manifestare la propria religione in pubblico — Atti sufficientemente gravi da giustificare il fondato timore dell'interessato di essere esposto a persecuzione a causa della sua religione — Esame su base individuale dei fatti e delle circostanze — Articolo 4)

(2012/C 331/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland

Convenuti: Y (C-71/11), Z (C-99/11)

In presenza di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht, Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge